

Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano
Statuto

Articolo 1

Costituzione e Denominazione

È costituito un Consorzio volontario tra i produttori di formaggio Pecorino Toscano esercenti nel territorio riconosciuto con il Regolamento C.E. 1263/96, che viene denominato "Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano a Denominazione di Origine Protetta", nome che può essere abbreviato anche in "Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP" sia nei documenti che negli atti ufficiali.

Articolo 2

Ufficio del Consorzio

Il Consorzio ha sede in Comune di Grosseto.

Presso questo ufficio il Consorzio è destinato ad avere rapporti con i terzi; presso lo stesso si provvederà a svolgere tutte quelle attività idonee al raggiungimento dell'oggetto del Consorzio, ivi compreso l'acquisto dell'attrezzatura atta al funzionamento del Consorzio stesso.

Detto ufficio potrà assumere obbligazioni nei confronti di terzi per conto dei consorziati ed avere rapporti con qualsiasi altro ufficio, Ente pubblico o privato, associazioni ed in genere con qualsiasi altro terzo estraneo al Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione nominerà il Direttore, fissandone i poteri e la durata della carica che non potrà superare i tre anni, peraltro rinnovabile.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio potrà istituire (e altresì modificare o sopprimere) sedi secondarie, nonché filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che all'estero.

Articolo 3

Durata del Consorzio

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2035 e potrà essere prorogata a termini di legge.

Articolo 4

Oggetto

Il Consorzio non persegue scopi di lucro. Esso ha per scopo:

la tutela della produzione e del commercio del formaggio pecorino toscano e l'attuazione dell'uso della stessa denominazione pecorino toscano, provvedendo alla difesa della denominazione stessa in Italia e all'estero, in armonia con le disposizioni legislative italiane, europee e con le convenzioni internazionali alle quali l'Italia abbia aderito circa l'uso delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

la promozione del consumo del formaggio pecorino toscano mediante quelle iniziative che saranno ritenute idonee per agevolare il commercio interno e quello di esportazione;

lo sviluppo delle ricerche tecniche tendenti a favorire il costante miglioramento dei mezzi di fabbricazione del formaggio pecorino toscano e il conseguente perfezionamento qualitativo della sua produzione;

l'eventuale sostegno o lo svolgimento per conto dei propri soci delle attività di autocontrollo se previste nel piano di controllo, approvato dal Ministero competente ed applicato dall'organismo di controllo;

l'eventuale consulenza tecnica alle aziende della filiera produttiva del Pecorino Toscano per favorire l'elevamento dello standard produttivo;

l'eventuale consulenza tecnica alle aziende che vogliono intraprendere la produzione di Pecorino Toscano al fine di agevolarne l'inserimento nel sistema produttivo;

l'esercizio di una costante vigilanza sulla produzione e sul commercio del formaggio Pecorino Toscano e sull'uso dei marchi e contrassegni consortili, promuovendo, per la tutela del consorzio e degli associati, tutte le azioni anche giudiziarie necessarie per impedire o reprimere abusi ed irregolarità in materia.

Il Consorzio si prefigge inoltre:

di collaborare, per la parte di sua competenza, con gli Organi e gli Uffici dello Stato e delle Regioni competenti in ordine all'applicazione delle norme regolamentari di tutela delle denominazioni di origine tipiche dei formaggi;

di mettere a disposizione dello Stato, dell'Unione Europea, delle Regioni, la propria organizzazione per l'esecuzione, per conto o per incarico dello Stato, dell'Unione Europea, delle Regioni, di funzioni che facciano parte degli scopi del Consorzio e per l'attuazione di ogni intervento nel mercato secondo le norme nazionali e/o comunitarie.

Articolo 5

Attività ed eventuali approvazioni

L'attività del Consorzio non dovrà essere svolta in modo che si verifichi l'ipotesi prevista dall'art. 2618 c.c. Nella eventualità che tale ipotesi si presenti in conseguenza di incarichi o di delega di funzioni particolari conferiti dalle Autorità Governative e da disposizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dovrà provvedere a chiedere le approvazioni che si presenteranno necessarie.

Articolo 6

Soci

Possono aderire al Consorzio in maniera singola o associata (purché su specifica delega dei singoli) tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo del formaggio Pecorino Toscano DOP che operano all'interno del territorio previsto dal disciplinare.

Non è richiesta la delega specifica nel caso di cooperative di primo grado.

La domanda scritta di ammissione (nella quale deve essere indicata, tra l'altro, la forma giuridica dell'azienda precisando se si tratta di ditta individuale o di una società ed elencando nome, cognome dei titolari o legali rappresentanti dell'azienda stessa) deve essere presentata alla sede legale del Consorzio. Sull'accoglimento di essa, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento, delibera il Consiglio di Amministrazione. Contro l'eventuale decisione negativa del Consiglio di Amministrazione, l'azienda interessata può ricorrere al Collegio arbitrale.

I soci hanno l'obbligo:

di osservare lo statuto, i regolamenti previsti dallo stesso ed approvati dal Ministero competente e di attenersi alle delibere prese dagli organi sociali;

di versare i contributi stabiliti a norma del presente statuto;

di apporre all'origine sul formaggio prodotto i marchi identificativi della DOP secondo le norme previste dai regolamenti.

Fermi restando gli obblighi suddetti, l'appartenenza al Consorzio dà diritto al socio di ottenere:

l'uso dei marchi per la propria produzione di formaggio pecorino toscano, sempre che il prodotto sia stato controllato dall'organismo di controllo e ritenuto conforme;

le assistenze e i vantaggi previsti dal presente statuto.

Articolo 7

Recesso ed esclusione

Qualora il consorziato intenda recedere lo deve comunicare alla sede del Consorzio con lettera raccomandata o documento equivalente.

La dichiarazione di recesso ha efficacia dal momento in cui è stata presentata ma il recedente è tenuto comunque a corrispondere le quote ed i contributi associativi per l'anno in corso.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio deve provvedere a ratificare il recesso entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il consorziato può essere escluso dal Consorzio per delibera del Consiglio di Amministrazione quando:

commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto e/o del Regolamento e, segnatamente, quando, con la sua condotta nello svolgimento dell'attività industriale o commerciale che interessa gli oggetti del Consorzio, reca pregiudizio – ancorché richiamato – al prestigio del Consorzio stesso e ne danneggi l'opera;

sia moroso per oltre sei mesi nel pagamento delle quote dei contributi e di tutto quanto a qualunque titolo, deve al Consorzio.

Il consorziato escluso è comunque tenuto a corrispondere tutte le somme a qualunque titolo dovute al Consorzio all'atto in cui l'esclusione diventa efficace.

Contro la decisione di esclusione pronunciata dal Consiglio di Amministrazione l'interessato può ricorrere al Collegio Arbitrale entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il consorziato receduto od escluso o che, comunque abbia cessato di fare parte del Consorzio, non ha diritto alla restituzione né della quota di partecipazione né dei versamenti effettuati per quote, contributi od altro.

Articolo 8

Patrimonio e gestione sociale

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

dalla quota di ammissione dei Consorziati;

dai contributi volontari di incoraggiamento effettuati dai consorziati e da eventuali donazioni.

Alle necessità di gestione si provvede:

con la quota annuale di associazione dovuta indistintamente da tutti i consorziati;

con i contributi dovuti dai produttori/stagionatori/confezionatori in proporzione alle quantità di prodotto controllato e/o rappresentato in rapporto al totale del prodotto controllato e/o certificato di pecorino toscano;

con il contributo per l'eventuale servizio di marchiatura del formaggio pecorino toscano;

coi proventi derivanti da eventuali servizi resi ai consorziati o per le attività delegate di cui all'art. 5;

con eventuali contributi di Enti, Associazioni o privati.

La quota di ammissione, la quota annuale e di associazione e contributi sono fissati annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

Organi del Consorzio

Organi del Consorzio sono:

l'Assemblea;

il Consiglio;

il Presidente;

l'Organo sindacale.

Articolo 10

Criteri di rappresentanza in assemblea

Ogni socio ha diritto ad un voto, oltre ad ulteriori voti aggiuntivi calcolati sulla base delle quantità di prodotto da lui controllato e/o certificato in rapporto al totale del prodotto controllato e/o certificato, calcolato in valore percentuale, arrotondato all'unità:

Queste proporzioni valgono per le singole categorie interessate;

1. allevatori produttori di latte

2. caseifici

3. stagionatori e/o porzionatori

Per ogni anno sociale il valore dei voti, e la conseguente determinazione delle quote contributive proporzionali, viene effettuata sulle produzioni dell'anno precedente.

Qualora il consorziato svolga più attività produttive il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata della quale richiama l'attribuzione.

L'azienda che svolge attività in più categorie può comunque mantenerle distinte ed essere socio in più categorie.

I soggetti che aderiscono in forma associata al Consorzio, ai fini della partecipazione agli organi sociali ed alla manifestazione del voto, utilizzano in modo cumulativo le singole quote di partecipazione e di voto.

Articolo 11

Assemblee

Ogni socio ha diritto a un voto, oltre ai voti rappresentati secondo lo schema del precedente articolo 10.

L'assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 12

Convocazione

L'assemblea viene convocata su decisione del Consiglio di Amministrazione mediante invio ai consorziati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo lettera raccomandata o altro documento del quale può essere dimostrata l'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Questa può avere luogo presso la sede legale del Consorzio o altrove.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dalla legge.

Articolo 13

Intervento dei soci all'assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i consorziati iscritti nel libro dei soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea e in regola con il versamento dei contributi sociali.

I soci che non intervengono possono delegare altri soci a rappresentarli in Assemblea: un socio non può rappresentare per delega più di una azienda consorziata (oltre la propria). La delega per essere valida deve risultare da atto recante la firma autenticata dal legale rappresentante della consorziata stessa e deve essere rimessa al Presidente dell'Assemblea stessa non oltre l'inizio della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 14

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza od impedimento dal vicepresidente o dal socio più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario anche non socio e, qualora ciò creda utile, due scrutatori.

Articolo 15

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

approva il bilancio consuntivo;

elegge i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'organo sindacale qualora non abbia deliberato la nomina del sindaco unico ma quella del Collegio Sindacale ne nomina il presidente;

delibera di proporre all'approvazione del ministero competente il regolamento per la marchiatura del formaggio pecorino toscano preparato dal Consiglio di Amministrazione;

delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata a cura del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dalla legge.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne faccia richiesta o l'organo sindacale oppure un quinto dei soci dell'intero Consorzio.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulle modifiche al disciplinare di produzione, sulla proroga del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e negli altri casi previsti dalla legge.

Le modifiche allo statuto ed al disciplinare di produzione dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per le materie di competenza quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei soci o l'organo sindacale, sempre indicando gli argomenti da trattare.

Articolo 16

Maggioranze

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti validi. Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono valide se assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati)

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti e/o rappresentati. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 dei voti validi e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei consorziati presenti e/o rappresentati.

La seconda convocazione può avere luogo trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

Delle delibere di Assemblea sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno i verbali sono redatti da Notaio scelto dal Presidente del Consorzio.

Articolo 17

Consiglio di Amministrazione

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea e composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri scelti fra i consorziati.

I Consiglieri che risultano assenti ingiustificati per tre consigli consecutivi decadono automaticamente dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituire il Consigliere decaduto con un altro socio che appartenga alla medesima categoria che permane nella carica fino alla ratifica od alla nomina di un nuovo consigliere effettuata dalla prima assemblea utile.

I membri del Consiglio dovranno essere scelti, qualora la compagine sociale lo permetta per ogni singola categoria rappresentata, secondo il seguente schema:

il 66% (sessantasei per cento) scelto tra i soci "Caseifici"

il 24% (ventiquattro per cento) tra i soci "Allevatori produttori latte"

il 10% (dieci per cento) tra i soci "Stagionatori e/o porzionatori"

Tali percentuali sono riferite all'ipotesi di totale adesione al Consorzio degli appartenenti alla medesima categoria assoggettata alle attività degli organismi di controllo. La rappresentatività è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di produzione certificata o conforme dei soggetti controllati, di ciascuna categoria, non aderenti al Consorzio.

Nell'elezione del Consiglio si dovrà cercare di garantire, auspicabilmente, la presenza di almeno un consigliere per ogni provincia e possibilmente una rappresentanza proporzionale alla consistenza della base sociale delle singole province.

I membri del Consiglio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche soggetti esterni, senza diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 28 luglio 2016 n. 154, nell'elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenente al genere meno rappresentato.

Articolo 18

Riunioni del Consiglio di Amministrazione e relative delibere

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente almeno dalla maggioranza degli amministratori o dall'organo sindacale.

La convocazione sarà fatta mediante invio, almeno cinque, o nei casi di urgenza due, giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo lettera raccomandata, o altro documento del quale può essere dimostrata l'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Il Consiglio si reputa regolarmente convocato anche senza le formalità suddette quando siano presenti tutti i suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Sono valide le deliberazioni votate col consenso della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è considerata valida la deliberazione per la quale ha dato il voto chi presiede la riunione del Consiglio.

Articolo 19

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il funzionamento del Consorzio stesso ad eccezione dei poteri che per legge e per Statuto sono riservati all'Assemblea.

Pertanto, tra l'altro, spetta al Consiglio di Amministrazione:

deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria,

curare l'esecuzione delle delibere assembleari;

deliberare sull'ammissione, il recesso e la decadenza dei consorziati e sull'eventuale esclusione degli stessi;

di approvare i programmi di attività ed i relativi preventivi di spesa e compilare il bilancio del Consorzio;

assumere e licenziare il personale del Consorzio fissandone le mansioni e la retribuzione;

determinare i vari contributi dovuti al Consorzio;

compiere tutti gli atti e le operazioni ritenuti necessari ed idonei per il raggiungimento delle finalità sociali;

procedere alla nomina del direttore dell'ufficio fissandone i poteri e la durata della carica che non potrà superare i tre anni con possibilità di rinnovo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque delegare parte degli oggetti di cui sopra al Presidente.

Articolo 20

Presidente – Vicepresidente

Il Consiglio ad ogni suo rinnovo, elegge tra i membri un Presidente e un vice presidente.

Il vice presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento in tutte le sue attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale.

Articolo 21

Rappresentanza legale del Consorzio e firme

La rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, al vice presidente.

La firma sociale per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, è devoluta al Presidente.

Articolo 22

Organo sindacale

L'Assemblea stabilisce il numero dei sindaci da nominare, che può essere uno o un collegio di tre sindaci effettivi e conseguentemente uno o due supplenti e, qualora sia nominato un collegio di tre, a nominare tra i sindaci effettivi il presidente del collegio sindacale.

L'organo sindacale ha i doveri e le mansioni stabilite dalla legge e dura in carica tre anni.

L'Assemblea determina anche l'emolumento annuo del sindaco unico o del presidente e dei membri effettivi del collegio sindacale.

Il sindaco unico ed il suo supplente oppure, nel caso del collegio sindacale, almeno un membro dei sindaci effettivi ed un sindaco supplente devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili, di cui alla normativa vigente.

Articolo 23

Controllo delle operazioni eventualmente compiute

Il controllo delle operazioni e dei servizi eventualmente svolti per ordine o per conto dello Stato, dell'Unione Europea, delle Regioni, (operazioni le cui gestioni finanziarie dovranno risultare in appositi conti separati da quelli normali del Consorzio) verrà effettuato secondo le modalità stabilite dagli Organi competenti.

Articolo 24

Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 25

Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, allo scioglimento del Consorzio, le norme di liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori e le modalità della liquidazione, saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Per quanto non sia stato espressamente stabilito in modo particolare o diverso dal presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni di cui agli articoli da 2602 a 2615 C.c.

Articolo 26

Clausola compromissoria

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise dalla Camera arbitrale e di

conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Grosseto. È sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria.

F.ti: SANTARELLI CARLO
FILIPPO ABBATE

